



ISTITUTO COMPRESIVO di ALMESE

Piazza della Fiera 3/2 -10040 ALMESE (TO)

Cod. Ministeriale TOIC82100C - C.F. 95565950011

Indirizzo web: www.comprensivoalmese.edu.it



Attestato di Istituto Scolastico



Tel/fax 0119350258

E-mail: TOIC82100C@pec.istruzione.it - TOIC82100C@istruzione.it

PROTOCOLLO SICUREZZA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Aggiornamento settembre 2021

(delibera C.d.I. n.1 del 23/09/2021)

per l'a.s. 2021-2022

Il presente protocollo contiene le indicazioni ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute nel Piano Scuola operativo per l'anno scolastico 2021-2022 compenstrate nella realtà dell'I.C. di Almese.

Il "Piano scuola 2021-2022" recupera, in parte significativa, i contenuti del precedente "Piano scuola 2020-2021" - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020.

I documenti ufficiali che sono alla base del presente protocollo sono i seguenti:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6.8.21 "Piano scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".
- Decreto Legge n. 111 del 6.9.21 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".
- Decreto Legge n. 122 del 10.9.21 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".
- Protocollo d'intesa del 14.8.21 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 2021/2022)
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11.8.21 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta"
- Piano scuola 2020-2021 (M.I. 26 giugno 2020, n. 39)
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 (M.I. 3 agosto 2020, n. 80)
- Rapporto Covid-19 ISS n. 58 del 28 agosto 2020
- Rapporto Covid-19 ISS n. 19/2020
- Rapporto Covid-19 ISS n. 11/2021
- Rapporto Covid-19 ISS n. 12/2021
- Allegato 1 CTS del 28 maggio 2020

- Piano scuola estate 2021
- Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (legge 23 luglio 2021, n. 106)
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione
- Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS
- Verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del CTS
- Verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del CTS
- Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021 (mascherine FFP2).

Il Piano Scuola 2021-2022 evidenzia, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è "assolutamente necessario dare priorità", il CTS precisa che "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico in condizione sia statica che dinamica per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'**obbligo** di indossare mascherine di tipo chirurgico". I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.

Rimane "**raccomandata** una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021".

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, sono modulate sulla base dell'andamento dei contagi nei territori (zona bianca, gialla, arancione, rossa).

Il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, nelle zone bianche, le attività di squadra (es. pallavolo) sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

L'**utilizzo dei locali della scuola** va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, sono considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Resta ferma la competenza degli Enti Locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, purché, all'interno degli accordi

con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola.

Saranno predisposti protocolli di intesa e sottoscritti specifici accordi tra Enti locali proprietari degli immobili, I.C. di Almese e soggetti esterni concessionari degli spazi.

Per quanto attiene gli **aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza**, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'I.C. di Almese realizzerà apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia. Queste contempleranno, qualora si rendesse necessario, la riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi e l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso.

Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, potranno essere sottoscritti specifici accordi tra Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole.

❖ **Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza**

Le misure di contenimento del contagio sono sostanzialmente le stesse previste nell'a.s. 2020-2021:

- Distanziamento fisico
- «...misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'**obbligo** di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico»
- Rispetto delle pratiche di igienizzazione personale
- Aerazione degli ambienti e sanificazione quotidiana
- Massima attenzione al rischio assembramento

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", cui si fa rimando. L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l'**obbligo** di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
 - bambini di età inferiore a sei anni;
 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
 - svolgimento delle attività sportive;

L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura deve essere adattata al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non è necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece è necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

- b) la **raccomandazione** del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- c) il **divieto** di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C.

Si precisa che, in ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola **NON** è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute **proprio** o dei minori affidati alla **responsabilità genitoriale**”.

❖ Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021 stabilisce l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”. Prevede poi che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie hanno l’**obbligo** di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Il decreto legge n. 122/2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale) stabilisce che **chiunque accede** alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. Inoltre non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Nel caso di accordi con gli enti locali che prevedono la concessione e l’utilizzo di locali scolastici da parte di soggetti esterni, questi devono essere regolamentati da specifica convenzione che definisce le responsabilità delle pulizie, della sanificazione dopo ogni uso e della sorveglianza di detti locali. Dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legge n. 111/2021, nonché dal più recente decreto legge n. 122/2021.

In caso di situazioni epidemiologica diversa da quella attuale (“zona bianca”), detti accordi saranno rimodulati o sospesi.

❖ Disposizioni con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento

Le tabelle seguenti sintetizzano le disposizioni con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento contenute nelle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Si puntualizza che la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021 al comma 2, *Mascherine FFP2* recita:

“Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il CTS, interpellato da questo Ministero, ha espresso (verbale n. 10 del 21 aprile 2021) parere contrario circa l'ipotesi di prescrivere l'impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l'uso prolungato”.